



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente*

Determinazione N. 3286 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. N.152/06 - ART. 29-OCTIES DITTA: LA VECCHIA S.C.A.R.L. P.IVA E C.F. 03561190277 - CON SEDE LEGALE E IMPIANTO: COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - VIALE ITA MARZOTTO 8. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE REGIONALE DDR 47/2015.

Il dirigente

**Visti:**

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- v il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 25.09.2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vi la determinazione n. 174 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- vii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/24;
- viii la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 2 “La città metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

ix il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP **Anna Maria Pastore** che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

**Richiamata** la seguente normativa in materia ambientale:

**Autorizzazione Integrata Ambientale:**

- i la L.R. n. 12 del 27.05.2024, in particolare l'art. 20 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;
- ii il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- iii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iv i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- v la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2012/134 della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) relativa alle emissioni industriali destinate alla fabbricazione del vetro ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (pubblicata sulla GU L 70 del 08.03.2012);
- vi il D.M. 95 del 15.04.2019, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152”, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vii la deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- viii l'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- ix il regolamento regionale n. 1 del 09 gennaio 2025 allegato A recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale.
- x la circolare ministeriale n. 12422/GAB del 17.06.2015, in base alla quale si può ritenere nel caso in

parola che l'installazione prevalente, tra tutte quelle che inviano gli scarichi al depuratore, sia la Zignago Vetro S.p.A. e pertanto per l'applicazione delle BAT Conclusions e per le BAT AEL ci si dovrà riferire a quelle specifiche per la produzione del vetro.

#### ***Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA***

- i il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento*”;
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis*”;
- iii l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv il regolamento regionale n. 1 del 09 gennaio 2025 allegato B recante le “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA nel territorio della regione del Veneto, ai sensi del titolo III bis della parte II del D.lgs n. 152/06*”.

#### ***Gestione dei rifiuti***

- i il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”, in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- ii la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione rifiuti”;
- iii il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”;

#### ***Tutela delle acque dall'inquinamento***

- i la parte III del D.Lgs. n.152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105 e 124 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la L.R. 33/85 e in particolare gli articoli 5, 49 e 50 riguardanti l'attribuzione delle competenze alla Provincia/Città metropolitana di Venezia in materia di autorizzazioni allo scarico degli impianti ad uso industriale;
- iii le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale, 5 novembre 2009, e ss.mm.ii e in particolare l'articolo 37 – *Acque reflue industriali*;
- iv l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;

#### ***Emissioni in atmosfera***

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

- ii il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;
- iii il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO<sub>2</sub>, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”;
- v la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii;
- vi il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni».*

#### ***Valutazione dell’incidenza ambientale***

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii Il Decreto del Direttore della Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 3 del 15 gennaio 2025 “Attuazione dell’articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell’articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento”.

#### ***Impatto acustico***

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Fossalta di Portogruaro ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 69 del 28.11.2013.

#### **Visto che:**

- i con prot. nn. 14931 e 14932 del 06.03.2025 è stata acquisita agli atti di questa amministrazione istanza, da parte della ditta La Vecchia Soc.Coop. arl., con sede legale e impianto in Fossalta di Portogruaro - Viale Ita Marzotto 8, C.F. 03561190277, di richiesta di riesame per il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale regionale di cui alla DDR n.46 07.07.2015 al fine dell’esercizio della seguente attività I.P.P.C.:
  - **Categoria 6.11** - “Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un’installazione in cui è svolta un’attività IPPC.”
- ii con nota prot. n. 2556 del 16.04.2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento e contestualmente indetta la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell’art. 29-quater comma 5 e

- della L. 241/90, art. 14 e segg. la cui prima riunione si è svolta il giorno 07.05.2025, alle ore 10:00 in presenza e in modalità videoconferenza;
- iii con nota prot. n. 35593 del 26.05.2025 è stata indetta un'ulteriore conferenza dei servizi istruttoria per consentire la partecipazione a soggetto precedentemente assente, fissata per il giorno 11.06.2025;
  - iv la Regione Veneto con nota acquista agli atti con prot. n. 39154 del 09.06.2025 comunica di non avere competenze in merito al presente procedimento e pertanto ritiene non necessaria la presenza in conferenza dei servizi;
  - v con prot. n. 43771 del 25.06.2025 la Scrivente Amministrazione ha trasmesso copia del verbale prot. n. 43622 del 25.06.2025 della conferenza dei servizi istruttoria tenutasi il giorno 11.06.2025, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta. In tale CDS è stato esplicitato all'azienda quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 12422/GAB del 17.06.2015, in base alla quale si può ritenere che l'installazione prevalente, tra tutte quelle che inviano gli scarichi al depuratore, sia la Zignago vetro e pertanto, per l'applicazione delle BAT Conclusions e definizione delle BAT AEL ci si dovrà riferire a quelle specifiche per la produzione del vetro;
  - vi con prot. n. 65432 del 23.09.2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la documentazione integrativa; la stessa è stata trasmessa dal SUAP anche a tutti gli enti competenti al rilascio di pareri in merito al procedimento in essere;
  - vii con nota prot. n. 68046 del 01.10.2025 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria fissata per il giorno 17.10.2025, di cui al verbale prot. n. 78979 del 10.11.2025; nell'ambito della riunione il Gestore AIA ha sollevato criticità in merito all'applicazione dei BAT – AEL per i parametri allo scarico del depuratore, comunicati nella precedente Conferenza dei Servizi; su richiesta del Gestore si è deciso di rinviare la Conferenza decisoria;
  - viii con nota acquisita agli atti con prot. n. 72316 del 16.10.2025 il Comune di Fossalta di Portogruaro ha espresso parere favorevole per quanto di competenza in materia di inquinamento acustico;
  - ix con nota acquista agli atti con prot. n. 72204 del 16.10.2025 il Gestore trasmette la revisione 02 del 14.10.2025 del Piano di monitoraggio e controllo;
  - x con nota acquisita agli atti con prot. n. 72751 del 17.10.2025 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia trasmette il proprio parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 02 del 14.10.2025, con richiesta di prescrizione e inserimento del parametro antimonio tra le sostanze soggette a controllo nello scarico;
  - xi con nota prot. n. 76184 del 30.10.2025 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria fissata per il giorno 04.11.2025, di cui al verbale prot. n. 79718 del 12.11.2025, con la quale si dichiara la conclusione dei lavori ed il rilascio dell'AIA per l'istanza ai sensi dell'art. 29-octies;
  - xii nella medesima data della Conferenza dei Servizi, con nota acquista agli atti con prot. n. 78005 del 04.11.2025 il Gestore trasmette un documento tecnico di approfondimento in merito alle criticità riscontrate per il limite del parametro solidi sospesi totali;
  - xiii con nota acquista agli atti con prot. n. 78533 del 06.11.2025 il Gestore trasmette la revisione 03 del 05.11.2025 del Piano di monitoraggio e controllo, integrato con il parametro antimonio in tab. 1.6.2, come da richiesta ARPAV prot.72751 del 17.10.2025.

#### **Dato atto inoltre che:**

- i nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 268, c. 1, lett. Gg-bis.
- ii la ditta è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata il 21.12.2016 e con scadenza il 21.12.2025, per la fornitura di acqua industriale per raffreddamento e processi produttivi, mediante prelievi da corso idrico superficiale e pozzi, trattamento delle acque primarie e loro distribuzione. Trattamento depurativo di acque reflue industriali e civili”.
- iii È stato valutato positivamente il modulo di identificazione del P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di vinca di cui allegato A del DDR n.15 del 17.02.2025.

#### **Ritenuto di:**

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990, ad esito della seduta del 04.11.2025, la determinazione positiva di conclusione della

- Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n.79718 del 12.11.2025 trasmesso con nota prot. n. 80445 del 14.11.2025;
- iii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, tutte le autorizzazioni ambientali di cui agli artt. 29-*quater* e 29-*sexies* del D.Lgs. n. 152/06, ed in particolare per l'impianto in parola:
- Autorizzazione integrata ambientale impianti di depurazione decreto regionale n. 47 del 15.07.2015 e ss.mm.ii.
- iii il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico;
- iv resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

**Accertato che:**

- i il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 02.11.2025. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

## **DETERMINA**

**1.** Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29- octies, comma 3, lett. a e b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta La Vecchia Soc.Coop. arl, con sede legale in Comune di Fossalta di Portogruaro – viale Ita Marzotto 8, C.F. 03561190277 per l'installazione esistente, sita in Comune di Fossalta di Portogruaro, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- **Categoria 6.11** - “Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE ed evacuate da un'installazione in cui è svolta un'attività IPPC.”

**2.** Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (**e comunque entro il 27.11.2037**), in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06.

**Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

**3.** Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

**4.** Si riportano di seguito inoltre, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

## a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 la massima capacità autorizzata dell'impianto è pari a:

Attività	Capacità max depurazione (m <sup>3</sup> /giorno)
Trattamento acque reflue industriali	5.000

- 2 dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 3 il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il "Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 03 del 05.11.2025", acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 78533 del 06.11.2025, integrato con il parametro Antimonio come richiesto da parere favorevole sul PMC Rev. 02 di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia acquisito agli atti con prot. n. 72751 del 17.10.2025. Dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC Rev. 03, All. 3 alla presente determina, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
4. ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente la scrivente Amministrazione, il Comune di Fossalta di Portogruaro, l'ULSS. n. 4 "Veneto Orientale" e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5 **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'ULSS competente per territorio, all'ARPAV –Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 03 del 05.11.2025.

## b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1 ed E63;
- 2 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 3 i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 4 gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

## PRESCRIZIONI PER IL PUNTO DI EMISSIONE N. E63

- 5 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) - Parte III – All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 , nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti, ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata;
- 6 i limiti di emissione si considerano rispettati in quanto il silos è presidiato da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento è dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore;
- 7 la ditta dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento dei punti di emissione n. E63, nonché l'eventuale

interruzione del normale funzionamento, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

## **PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI N. E1**

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268, comma gg-*bis*-1 del D.Lgs. 152/06, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 8 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) - Parte III – All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 , nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'**Allegato 1a- bis Medi Impianti di combustione**, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti, ai quali è già stata applicata la riduzione sopra citata;
- 9 devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 10 ai sensi del comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte V del medesimo D.Lgs., devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- 11 la ditta deve dotarsi di un sistema di registrazione non modificabile in cui annotare delle ore annue di effettivo funzionamento del gruppo elettrogeno punto di emissione E1, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del gruppo elettrogeno da tenersi presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- 12 la ditta dovrà trasmettere alla Scrivente Amministrazione, ai fini del calcolo della media mobile, **entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, una dichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta relativa al numero complessivo di ore operative di ciascun gruppo elettrogeno (comprensivo delle ore operative per manutenzioni e verifiche funzionamento) utilizzate nell'anno precedente. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione e ai due anni civili seguenti;
- 13 nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo di ciascun gruppo elettrogeno dovessero superare il limite massimo di 500 ore/anno la ditta dovrà presentare, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 3.1 lett. b.10), apposita istanza per l'aggiornamento del presente provvedimento.

## **c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI**

- 1 Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e degli articoli 101, 105 e 124 del D.Lg. 152/06 è autorizzato l'esercizio dell'impianto di trattamento consortile delle acque reflue di tipo industriale, provenienti dagli stabilimenti Zignago Vetro S.p.A., Santa Margherita S.p.A., Zignago Power S.r.l, e Zignago immobiliare Srl;
- 2 L'autorizzazione, a norma dell'art. 49, comma 4 della L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con la sigla **SF1**, attraverso il pozzetto di campionamento S1, nel corso d'acqua superficiale denominato Canale consorziale La Vecchia, **All. 5 – planimetria rete acque impianto depurazione con scarico finale SF1**;
- 3 In caso di emergenza, viene autorizzato l'esercizio dell'impianto supplementare "Laverda" con scarico nel punto SF1, attraverso il pozzetto di campionamento S1-E. L'attivazione di tale impianto dovrà essere comunicata alla scrivente Amministrazione entro 48 ore dall'evento;
- 4 Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a Lo scarico dell'impianto deve rispettare i limiti più restrittivi tra quelli associati alle BAT-AEL specifiche per l'industria del vetro di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione

del 28 febbraio 2012, e quelli previsti dalla Tabella 1, dell'Allegato B colonna “scarico in acque superficiali” delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii, ovvero i limiti riportati nell'**All. 2** al presente provvedimento;

b A tal fine, con riferimento al parametro *Solidi Sospesi Totali* si dispone che venga presentato entro 4 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento un piano di interventi tecnico-gestionali atti a garantire il rispetto del limite sopra citato (30 mg/l), in modo tale che l'impianto possa essere messo in esercizio con il pieno rispetto del suddetto limite a far data dal **30/06/2026**. Nelle tempistiche di adeguamento sopra citate rimane valida la deroga per il parametro solidi sospesi totali in 80 mg/l.

c Le analisi delle acque di scarico nel punto di prelievo fiscale dovranno essere effettuate secondo i parametri, le modalità e le frequenze riportate nel PMC Rev 03 del 05.11.2025;

d I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova, devono essere conservati secondo le modalità riportate nel PMC Rev. 03 del 05.11.2025;

e Il sistema di telecontrollo dell'impianto di depurazione deve essere mantenuto in ottimali condizioni di funzionalità, attraverso controlli quali-quantitativi mediante strumentazione collegata ad un *Program Logic Controller* (PLC) per l'acquisizione, la registrazione e l'elaborazione dei parametri di esercizio secondo quanto descritto nel PMC;

f La strumentazione per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati deve essere sottoposta a periodici interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, compresa la taratura delle sonde e degli strumenti. I relativi interventi devono essere annotati nel quaderno di manutenzione;

g Le disfunzioni che possono dare origine a guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature elettromeccaniche devono essere registrate localmente con report mensile;

h La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condutture posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il pozzetto deve essere fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. In corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

#### **d) GESTIONE DEI RIFIUTI**

- 1 I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata. identificate nell'**All. 6 – Planimetria impianto con aree stoccaggio rifiuti**.

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

- 1 I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per le aree prevalentemente industriali di classe V e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fossalta di Portogruaro.

#### **f) ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- 1 Il parametro antimonio riportato in tab. 1.6.2 del PMC rev.03 del 05.11.2025, in analogia con gli altri parametri presenti, è da intendersi come “Reporting Sì”;

- 2 a seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico acque industriali e meteoriche avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente alla Scrivente Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione alla Scrivente Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;
- 3 per il primo anno dal rilascio dell'AIA riesaminata, il Gestore dovrà predisporre una Relazione per la valutazione quali-quantitativa dei reflui in ingresso, da effettuarsi sulla base delle analisi allo scarico delle singole Aziende consorziate. Tenuto conto della variabilità stagionale delle attività produttive afferenti all'installazione, si ritiene necessario che le analisi prodotte dai Consorziati siano effettuate nel periodo di massima attività delle stesse. Tale Relazione, comprensiva dei Rapporti di Prova, dovrà essere allegata al report annuale;
- 4 il Gestore dovrà presentare, entro due anni dal rilascio del presente provvedimento, una proposta di monitoraggio ai sensi dell'articolo 29 sexies commi 3 -bis e 6-bis del D.lgs n. 152/06;
- 5 con riferimento alle emissioni odorigene richiamate nella "Relazione tecnica dei processi" (all. B.18 rev.01 del 08.09.2025), il Gestore, nella eventualità di fondate (ovvero rispondenti a quanto indicato nel DDMASE n. 309/2023) segnalazioni di disturbo olfattivo da parte di terzi, dovrà provvedere entro 24 ore dal ricevimento da parte delle Autorità Locali della segnalazione di molestia olfattiva a:
  - informare tempestivamente il Comune di Fossalta di Portogruaro e ARPAV della situazione in atto;
  - adottare le misure tecnico-gestionali necessarie alla risoluzione/attenuazione delle criticità venutesi a creare;
 proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione.
- 6 in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 7 qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del trattamento di depurazione deve essere immediatamente, e **comunque entro le 48 ore**, comunicata alla scrivente Amministrazione;
- 8 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione/collaudo; è obbligatoria la tenuta del registro di manutenzione, a disposizione delle autorità di controllo;
- 9 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata alla Città metropolitana di Venezia e ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 10 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.

**5.** Ai sensi dell'art. 29-novies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale (allegando la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato), variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

**6.** L'eventuale chiusura dell'impianto, o di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, con **almeno 30 giorni di anticipo**. Inoltre, **entro 180 giorni** dalla chiusura, dovrà essere presentato alla scrivente Amministrazione, al Comune e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso), ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento.

**7.** Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**8.** Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-quattuordecies del D.Lgs. 152/06.

**9.** Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

**10.** Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

**11.** Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**12.** Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune di Fossalta di Portogruaro
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- al Comando dei Vigili del Fuoco dipartimento di Venezia
- alla Regione del Veneto – Direzione ambiente e Transizione Ecologica

**13.** Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a – Tabella punti di emissione autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 1a-bis – Medi Impianti di Combustione;
- Allegato 1b – Tabella punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 2 – Tabella limiti allo scarico per SF1
- Allegato 3 – Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 03 del 05.11.2025;
- Allegato 4 – Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- Allegato 5 – Planimetria rete acque impianto depurazione con scarico finale SF1;
- Allegato 6 – Planimetria impianto con aree stoccaggio rifiuti.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente